

LE CONDIZIONI

Vietato inserire termini di durata Ammesse modifiche o integrazioni

Per la **validità** di un **contratto di convivenza** occorre che i contraenti siano **conviventi “registrati”**, maggiorenni e non interdetti; inoltre, si deve trattare di conviventi che tra loro, non siano né parenti o affini (di qualsiasi linea e grado) né legati da vincoli di adozione. Ancora, si deve trattare di soggetti che non siano uniti, con soggetti diversi dal rispettivo convivente, da un vincolo matrimoniale, né partecipi di un'unione civile o di altri contratti di convivenza in corso di vigenza. Il contratto di convivenza non può essere stipulato nemmeno tra persone l'una delle quali sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (articolo 1, comma 57).

La legge prescrive anche che il contratto di convivenza «non può essere sottoposto a termine o condizione» (articolo 1, comma 56): ciò significa che il contratto non tollera di avere una scadenza (ad esempio: «restiamo in regime di comunione dei beni per quattro anni») né tollera di essere subordinato a eventi che si verifichino in futuro («Tizio si obbliga a versare un contributo economico doppio alla vita familiare se nascerà un figlio»). In questi casi, è però prescritto che la condizione e il termine non infettano il contratto: esso rimane infatti valido, mentre la condizione e il termine si devono considerare come se non fossero stati previsti nel contratto.

Non potendosi stipulare pattuizioni subordinate a vincoli temporali o in considerazione di eventi futuri e incerti, la legge costringe dunque i conviventi a verificare periodicamente il loro contratto ed eventualmente a innovarlo in funzione di situazioni sopravvenute. A tal fine, la legge prevede che, mediante accordo tra le parti, il contratto di convivenza possa essere in ogni tempo modificato (o addirittura radicalmente risolto) con il rispetto delle stesse forme e dei medesimi oneri pubblicitari prescritti per la sua stipula e sopra già illustrati (articolo 1, comma 59).

Peraltro, se non si raggiunge un accordo modificativo o risolutorio tra i conviventi e il contratto preveda una regolamentazione che uno dei conviventi più non condivida, a costui la legge comunque riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto (articolo 1, comma 61). Anche in questo caso, occorre rivestire la dichiarazione di recesso della forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e pure occorre farne registrazione presso l'anagrafe del Comune nel quale venne registrata la convivenza. Inoltre, la dichiarazione di recesso dal contratto di convivenza, trattandosi di un atto unilaterale, deve essere notificata all'altro contraente, affinché anche questi ne abbia debita conoscenza. Secondo l'articolo 1, comma 61, della legge Cirinnà la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente cui viene notificato il recesso dell'altro contraente, entro il quale l'abitazione deve essere lasciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bu.